

# **PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI**

## **INDICE**

**Art. 1 - Oggetto**

**Art. 2 - Definizione di “cessioni a fini solidaristici”**

**Art. 3 – Soggetti**

**Art. 4 - Merci oggetto di cessione a fini solidaristici**

**Art. 5 - Individuazione delle aree**

**Art. 6 - Attività di raccolta fondi escluse dal piano comunale**

**Art. 7 - Domanda per lo svolgimento dell’attività di cessioni solidaristiche**

**Art. 8 - Caratteristiche delle postazioni su area pubblica**

**Art. 9 - Iniziative autorizzabili**

**Art. 10 – Durata massima**

**Art. 11 - Prescrizioni di sicurezza**

**Art. 12 - Orari e limiti di rumorosità**

**Art. 13 - Vigilanza e controllo**

**Art. 14 - Sanzioni**

**Art. 15 - Rinvio a norme di legge**

**Art. 16 - Entrata in vigore**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Piano, in conformità con la Legge Regionale n. 6 del 02 febbraio 2010 così come modificata dalla Legge Regionale n. 24 del 24/09/2015, disciplina le attività di cessione a fini solidaristici a carattere occasionale e provvisorio, effettuate sul territorio del Comune di Porto Mantovano, su suolo pubblico o aperto al pubblico, da parte di enti non commerciali, aventi ad oggetto generi alimentari e non, e aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.

### **Art. 2 - Definizione di “cessioni a fini solidaristici”**

Sono considerate “cessioni ai fini solidaristici” le attività in cui enti non commerciali, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico merci di cui all’art. 4 del presente regolamento in cambio di un’offerta libera, anche predeterminata nell’importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Tali attività di cessione devono avere carattere occasionale e provvisorio.

Il Comune non può chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.

### **Art. 3 - Soggetti**

Le cessioni a fini solidaristici di cui all’art. 2 del presente piano possono essere svolte esclusivamente da Enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata.

L’oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall’atto costitutivo.

### **Art. 4 – Mercì oggetto di cessione a fini solidaristici**

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- a) prodotti alimentari confezionati non deperibili, che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, con l’esclusione di alcolici di qualsiasi gradazione;
- b) prodotti non alimentari di qualunque tipo, con l’esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura.

Le merci devono essere di modico valore.

### **Art. 5 – Individuazione delle aree**

Per il posizionamento delle postazioni vengono individuate le seguenti aree:

- a) Piazza Dei Marinai;
- b) Piazza Della Resistenza;
- c) Piazza Del Donatore;
- d) Parco Cà Rossa;
- e) Piazza Della Pace;
- f) Strada Cisa – area antistante Municipio;
- g) piazzale biblioteca Falcone e Borsellino;
- h) Piazza Allende –Soave;
- i)Piazza Roma – Piazzale Chiesa Soave.

Qualora vengano presentate eventuali richieste relative ad aree non previste nel presente piano, la Giunta Comunale valuterà, caso per caso, se autorizzare la concessione dell’area pubblica richiesta.

Dovrà, di norma, essere mantenuta una distanza minima di 50 mt. (cinquanta metri) dagli esercizi commerciali in sede fissa, dai mercati o dai singoli posteggi su area pubblica che trattino gli stessi prodotti oggetto della cessione. E’ vietato lo svolgimento dell’attività in forma itinerante.

#### **Art. 6 – Attività di raccolta fondi escluse dal piano comunale**

Sono escluse dall'applicazione del presente piano comunale le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico;
- b) qualora esercitate in aree aperte al pubblico appartenenti alle confessioni religiose per le quali vige il regime concordatario con lo Stato Italiano.

#### **Art. 7 – Domanda per lo svolgimento dell'attività di cessioni solidaristiche**

Le attività disciplinate dal presente piano comunale, non essendo classificate come "attività commerciali" non sono soggette a SCIA ex art. 19 della Legge 241/1990.

Gli enti non commerciali dovranno inviare al SUAP del Comune di Porto Mantovano, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, con le seguenti informazioni e documentazione:

- 1) generalità del legale rappresentante dell'ente ovvero del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività, allegando copia di un documento dello stesso in corso di validità;
- 2) copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di ente non commerciale (se l'ente è iscritto a un registro o a un'anagrafe pubblica può invece comunicare al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso);
- 3) dichiarazione che attesta che l'iniziativa è esclusivamente di raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
- 4) dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- 5) copia del verbale dell'organo sociale competente a deliberare contenente la decisione di organizzare la cessione a fini solidaristici;
- 6) indicazione di dove si svolgerà l'attività, ed il rispetto di quanto previsto dal Piano in oggetto;
- 7) data, orario e finalità dell'iniziativa;
- 8) tipo di merce offerta;
- 9) dichiarazione dell'ente che attesta che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva.

Se invece la raccolta fondi si svolge in un'area privata ma aperta al pubblico, l'ente deve presentare al Comune una comunicazione in cui dichiara le stesse informazioni previste per il suolo pubblico e, se l'ente promotore non è il proprietario dell'area, il consenso scritto del proprietario. Questa comunicazione dovrà essere inoltrata almeno 15 giorni prima della data prevista per l'evento. L'attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dalla data prevista per l'iniziativa.

In caso di pluralità di iniziative, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario annuale delle iniziative medesime.

#### **Art. 8 – Caratteristiche delle postazioni su area pubblica**

Le postazioni su area pubblica, aventi un ingombro massimo di norma non superiore a mq.12, devono essere posizionate, nell'area indicata, in modo da:

- a) non costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale;
- b) non danneggiare la sede stradale;
- c) non nascondere o ostacolare la vista della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- d) non nascondere alla vista le installazioni pubblicitarie e le insegne regolarmente autorizzate dal Comune;
- e) non occludere alla vista le vetrine degli esercizi commerciali, artigianali e di servizi.

E' ammesso l'uso di insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le indicazioni dell'ente promotore, lo scopo della raccolta fondi, la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Non è ammesso l'utilizzo di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose ed altre strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali.

#### **Art. 9 – Iniziative autorizzabili**

Il Comune promuove l'avvicendamento nelle aree di diverse tipologie di prodotti. A tal fine, dopo due iniziative consecutive, nello stesso anno, di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorchè appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

Al fine di favorire lo svolgimento delle attività oggetto del presente piano, in occasione di eventi culturali o aggregativi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare iniziative di cessione a fini solidaristici in zone in cui si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali, quali manifestazioni ricreative, culturali, sportive, ecc.

#### **Art. 10 – Durata massima**

La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 (due) giorni, per un totale di 6 (sei) iniziative all'anno in capo allo stesso soggetto, tranne nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari e cessioni solidaristiche di portata nazionale e regionale.

Il numero massimo di iniziative sul territorio è fissato in 100 (cento) all'anno, non più di 5 (cinque) da svolgersi in contemporanea.

#### **Art. 11 - Oneri a carico degli enti non commerciali organizzatori**

Gli enti non commerciali organizzatori di tali attività devono garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico.

La pulizia dell'area occupata dalla postazione è interamente a carico dell'organizzazione.

#### **Art. 12 - Orari e limiti di rumorosità.**

Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Regolamento Comunale sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose.

E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti.

E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

#### **Art. 13 – Vigilanza e controllo**

Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al Comune, che applica le sanzioni e ne introita i proventi.

#### **Art. 14 - Sanzioni**

Le attività occasionali di cessioni a fini solidaristici esercitate in violazione di quanto previsto dal presente piano comunale sono sanzionate con l'applicazione da parte del Comune di una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.29 ter della Legge Regionale n. 6 del 02 febbraio 2010.

#### **Art.15 - Rinvio a norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto nel presente piano si rimanda alla Legge Regionale n. 6 del 02 febbraio 2010 così come modificata dalla Legge Regionale n. 10 del 29 aprile 2016 e alle Linee Guida emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 18 aprile 2016 n. X/5061.

#### **Art. 16 - Entrata in vigore**

Il presente piano comunale entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, a far data dal \_\_\_\_\_ 2016